



UNIVERSITA' DI CATANZARO – FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

PARERE DL 223/2006.

Per l'esercizio delle attività economiche e di distribuzione commerciale, compresa la somministrazione di alimenti e bevande, non è più necessaria l'iscrizione a registri abilitanti ed il possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienica sanitaria degli alimenti. In via preliminare, si richiama l'attenzione sull'art. 3, comma 4, della legge il quale dispone che:

"Le Regioni e gli Enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1. entro il 1° gennaio 2007", indi, per effetto della citata disposizione, il presente parere è riferito alla legislazione statale in materia di commercio ancora vigente negli ambiti territoriali nei quali non sia stata esercitata dalle Regioni la potestà legislativa sulla materia del commercio.

Prima dell'entrata in vigore del DL. 223/2006 era necessario iscriversi al REC per esercitare l'attività iscrizione subordinata al possesso di determinati requisiti in particolare:

- Requisiti professionali
 - 1) Aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado (anche triennale).
 - 2) Aver frequentato un apposito corso di forma/ione professionale istituito o riconosciuto dalla Regione avente ad oggetto l'attività di mediazione.
 - 3) Aver superato l'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.

- Requisiti morali:
 - 1) Godere dell'esercizio dei diritti civili:

Non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria

e il commercio, oppure per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge disponga la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti.

- Requisiti personali

- 1) Avere compiuto 15 anni;
- 2) Aver assolto l'obbligo scolastico, cioè essere in possesso del diploma che attesta l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Per i nati fino al 31 dicembre 1951 la licenza di quinta elementare; per i nati dal 1952 in poi la licenza di scuola media inferiore (3^a media) oppure otto anni di frequenza alla scuola dell'obbligo entro il 15° anno di età;
- 3) Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, oppure cittadino extracomunitario con residenza ovvero domicilio professionale nel territorio italiano.

In nome del principio costituzionale della tutela della concorrenza la disposizione statale ha inteso intervenire, con l' introduzione di strumenti atti a promuovere l'assetto concorrenziale del mercato.

A tal fine ha sancito alcuni principi per garantire in forme appropriate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza nell'ambito dei rapporti che per la loro diretta incidenza sul mercato devono essere tutelati da pratiche anticoncorrenziali.

La norma di nostro interesse, art. 3 comma 1 lettera a) sancisce che, ai fini dell'avvio delle attività economiche disciplinate dal provvedimento, vigono due prescrizioni: a) Non servono iscrizioni a registri abilitanti; b) Non serve il possesso di requisiti professionali, salvo che riguardino il settore alimentare e la somministrazione di alimenti e bevande.

Per effetto della soppressione del Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve ritenersi soppresso anche il requisito del superamento degli esami presso le Camere di commercio previsto dall'art. 2, comma 2, lettera e), ultimo periodo, della legge n. 287/91, direttamente finalizzato all'iscrizione e per la quale era necessario aver assolto agli obblighi scolastici.

E' da precisare, tuttavia, che l'art. 3, comma 1, lett. a), fa salvi i requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare e quello della somministrazione di alimenti e bevande.

Ciò significa che ai fini dell'accesso all'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore alimentare e all'attività di somministrazione di alimenti e bevande il possesso dei requisiti professionali resta obbligatorio.

Trattasi, in base alle norme attualmente vigenti, dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 5, lettere a) e b), del d. lgs. n. 114, per l'avvio dell'attività di vendita nel settore alimentare e di quelli previsti dall'art. 2, comma 2, lettera e), con esclusione ovviamente dell'esame, e dall'art. 2, comma 3, con esclusivo riferimento alla pratica commerciale, della legge n. 287, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L'art 5 "Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale" comma 5 lettera a e h) del d. lgs 114/98 prescrive che bisogna:

- a) Avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) Avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

L'art 2 comma 2 lettera e) della 287/91 prescrive che bisogna:

- a) Aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, (ovvero aver superato, dinnanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianale e agricoltura, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande - inciso da ritenersi abrogato -).

L'art 2 comma 3, con esclusivo riferimento alla pratica commerciale, prescrive che:

3. (Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera e), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore) nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniugo, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

Allo stato attuale, pertanto, per esercitare il commercio si ritiene che non sia necessario aver assolto agli obblighi scolastici, restando però imprescindibile la presenza di determinati altri requisiti di natura professionale per lo svolgimento di attività nel settore alimentare e quello della somministrazione di alimenti e bevande.

Si precisa, ancora, che per effetto delle nuove disposizioni la verifica del possesso e della validità dei requisiti professionali ai fini dell'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è competenza dei Comuni, ai quali, pertanto, spetta l'onere di attivare tutte le procedure necessarie alla verifica secondo le disposizioni vigenti, in caso di istanze, dichiarazioni di inizio di attività o comunicazioni che riguardino il settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Ai predetti enti spetta, anche, la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità ai fini dell'avvio e dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.